

**CONSULTAZIONE PUBBLICA SULLA MODIFICA AL “PIANO DI
NUMERAZIONE NEL SETTORE DELLE TELECOMUNICAZIONI E DISCIPLINA
ATTUATIVA”, DI CUI ALLA DELIBERA N. 52/12/CIR, RIGUARDANTE LA
DETERMINAZIONE DELLE NUMERAZIONI CORRISPONDENTI ALLA
NOZIONE DI “TARIFFA DI BASE”**

La Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 sui diritti dei consumatori, recante modifica della Direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della Direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la Direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la Direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, prevede all’art. 21 quanto segue:

“1. Gli Stati membri garantiscono che, qualora il professionista utilizzi una linea telefonica allo scopo di essere contattato dal consumatore per telefono in merito al contratto concluso, il consumatore non sia tenuto a pagare più della tariffa di base quando contatta il professionista.

2. Il primo comma lascia impregiudicato il diritto degli operatori di servizi di telecomunicazione di applicare una tariffa per dette telefonate”.

L’Autorità ritiene che occorra stabilire, in relazione al Piano di Numerazione Nazionale (PNN), quali numerazioni siano associabili alla nozione di “tariffa di base”.

A tale riguardo l’Autorità osserva, in via preliminare, che nel concetto di “tariffa di base” non possono rientrare le numerazioni a sovrapprezzo, in quanto queste possono consentire la remunerazione del professionista chiamato.

Le numerazioni non a sovrapprezzo utilizzabili da utenti aziendali sono quelle:

- geografiche;
- per servizi mobili e personali;
- per servizi di comunicazione telefonica nomadici;
- per servizi di addebito al chiamato;
- per servizi di addebito ripartito;
- per servizi di numero unico o personale.

L’Autorità ritiene che, analogamente alle numerazioni a sovrapprezzo, anche le numerazioni per servizi di numero unico e personale e quelle ad addebito ripartito non possano rientrare nella categoria delle numerazioni associabili al concetto di tariffa di base. Infatti, per queste vi può essere un incremento di prezzo determinato dalle scelte del professionista chiamato, che ha effetti sul chiamante. Inoltre, per entrambe tali

numerazioni, il prezzo non è stabilito dall'operatore fornitore del servizio di comunicazione elettronica al consumatore e, oltretutto, per le chiamate originate dal consumatore che utilizza servizi mobili il Piano di numerazione non fissa nemmeno un limite massimo di prezzo e, nei fatti, il prezzo per il consumatore può essere superiore a quello previsto per le altre tipologie di numerazione sopra elencate.

Tanto premesso, l'Autorità ritiene che le numerazioni che possano essere associate al concetto di "tariffa di base" siano quelle:

- geografiche;
- per servizi mobili e personali;
- per servizi di comunicazione telefonica nomadici;
- per servizi di addebito al chiamato.

Inoltre, qualora il professionista utilizzi una linea telefonica allo scopo di essere contattato dal consumatore in merito al contratto concluso, affinché questa linea possa effettivamente svolgere tale funzione, senza limitazioni, appare necessario che sia sempre assicurata al consumatore la raggiungibilità della numerazione che identifica tale linea, tenendo conto che il consumatore, a sua volta, utilizza una delle seguenti numerazioni:

- geografiche;
- per servizi mobili e personali;
- per servizi di comunicazione telefonica nomadici.

Qualora il professionista scelga di utilizzare un numero per servizi di addebito al chiamato e decida, per non sostenere i maggiori oneri, di limitare l'accesso a tale numero, escludendo le chiamate originate da rete mobile, l'Autorità ritiene che tale numerazione non rispetti la summenzionata condizione di raggiungibilità e, pertanto, non possa essere associata al concetto di "tariffa base".

In conclusione, si propone di introdurre nell'allegato A della delibera n. 52/12/CIR contenente "Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa", la definizione di "tariffa base" secondo i criteri sopra descritti.